



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CAMBER, PITTONI, SARO, COLLINO, BARELLI, BEVILACQUA, BUTTI, CICOLANI, DE ANGELIS, DE ECCHER, DI GIACOMO, DI STEFANO, ESPOSITO, FLUTTERO, GALLONE, GIORDANO, GRILLO, LATRONICO, MENARDI, ORSI, PISCITELLI, SALTAMARTINI, SCARPA BONAZZA BUORA, Giancarlo SERAFINI, TOTARO e VICARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 2009

Destinazione di una quota dell’otto per mille del gettito IRPEF, di cui all’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in favore dell’indennizzo agli esuli istriani, fiumani e dalmati per i beni abbandonati nella ex Jugoslavia ed istituzione del Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati

ONOREVOLI SENATORI. - Il 28 giugno 2000 il sottoscritto aveva presentato (atto Senato n. 4690) il seguente disegno di legge che, richiamando l'attenzione del Parlamento sul noto problema degli indennizzi agli esuli italiani dalle terre d'Istria, Fiume e Dalmazia per i beni andati perduti ed usati dall'Italia quale risarcimento alla Jugoslavia per i danni di guerra, individuava per la prima volta uno strumento innovativo per superare le problematiche che da sempre hanno impedito di stanziare nel bilancio dello Stato adeguate somme da destinare agli indennizzi suddetti, nonostante vi siano stati da parte dei governi succedutisi nel corso degli anni altisonanti promesse ed impegni di soluzione peraltro mai seguiti da azioni legislative concrete.

Il disegno di legge, sebbene avesse riscontrato valutazioni molto positive al punto da essere letteralmente condiviso e fatto proprio anche da altri membri del Parlamento nelle legislature successive, non ha mai completato l'*iter* parlamentare così da venir convertito in legge. L'atto Senato n. 4690 della XIII legislatura confluì in un testo unificato - n. 70 ed altri - ma il riferimento all'otto per mille venne espunto dal testo approvato, poi legge 29 marzo 2001, n. 137.

La decisione di ripresentare questo disegno di legge scaturisce da una duplice considerazione; da un lato la necessità di mantenere l'impegno di soddisfare in modo adeguato e definitivo le giuste aspettative di coloro che attendono giustizia da ormai sessanta anni; dall'altro, consapevoli della difficile congiuntura economica e delle risorse sempre più limitate a disposizione delle casse dello Stato, la necessità di definire uno strumento che incida in maniera limitata sul bilancio statale ricavando parte delle risorse di dotazione direttamente dai contribuenti ma senza appesantire il prelievo fiscale.

Infatti lo strumento che il presente disegno di legge si propone di adottare si sostanzia in quello comunemente noto come «otto per mille».

Dal 1985 anno della sua istituzione, lo strumento dell'otto per mille ha trovato applicazione nei campi più disparati. Nato quale conseguenza dei nuovi accordi fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica per il sostentamento del clero, la sua sfera di applicazione si è negli anni allargata, ricomprendendo, oltre le altre confessioni presenti in Italia, interventi statali straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali.

Il disegno di legge che oggi si ripresenta all'esame del Parlamento prevede quindi la destinazione di una quota dell'otto per mille dell'IRPEF all'indennizzo per gli esuli istriani, fiumani e dalmati: le somme derivanti verrebbero accreditate su un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze sul quale confluirebbero anche le somme stanziare annualmente dallo Stato così da integrare l'entità degli indennizzi dovuti.

È evidente che una soluzione del genere, rendendo parte attiva il contribuente, stimolerebbe i cittadini italiani, sia quelli esodati dalle terre cedute (e i loro figli e parenti) sia coloro che sono sensibili a questa problematica, a destinare una quota predefinita delle tasse da loro comunque pagate alla soluzione di questo problema. Parallelamente lo Stato avrebbe a disposizione uno strumento concreto per dare finalmente una risposta veloce e definitiva alle aspettative di giustizia degli esuli istriani, fiumani e dalmati.

Si auspica pertanto una rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno finanziario 2010 una quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati.

2. La destinazione di cui al comma 1 è stabilita sulla base della scelta espressa dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. A tal fine il dichiarante appone l'indicazione: «Fondo indennizzi agli esuli istriani, fiumani e dalmati» nel riquadro della dichiarazione relativo allo Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze predispone a tale scopo i modelli per la dichiarazione dei redditi da utilizzare a decorrere dall'anno 2010, per la dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 2009.

Art. 2.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione delle domande di indennizzo presentate dagli esuli istriani, fiumani e dalmati, aventi la qualifica di profugo.

2. Sulla base della ricognizione di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze formula una graduatoria in ordine alla data di presentazione delle domande di indennizzo presentate dagli esuli istriani, fiumani e dalmati.

Art. 3.

1. Le procedure di indennizzo devono essere completate entro cinque anni dalla decorrenza del primo anno finanziario di applicazione della presente legge.

Art. 4.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze determina l'importo complessivo necessario per soddisfare tutte le richieste di indennizzo entro il periodo di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle previsioni di gettito fiscale da esso determinate per ogni anno finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'entità complessiva degli indennizzi erogabili nell'anno finanziario in corso, che non deve essere inferiore al 25 per cento dell'importo complessivo degli indennizzi da erogare.

Art. 5.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con le somme di cui all'articolo 6 e con erogazioni annuali da parte dello Stato, calcolate sulla differenza tra l'importo totale degli indennizzi da erogare nell'anno in corso, di cui all'articolo 4, comma 2, e l'importo derivante dalla quota dell'otto per mille destinata agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati dell'anno finanziario precedente, come determinata ai sensi dell'articolo 1.

Art. 6.

1. A decorrere dall'anno 2011, lo Stato trasferisce annualmente, entro il mese di aprile, al Fondo indennizzi esuli istriani, fiumani e dalmati di cui all'articolo 5, una somma pari al gettito della quota dell'otto per mille destinata agli indennizzi per gli esuli istriani, fiumani e dalmati ai sensi dell'articolo 1, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali dei redditi relative al periodo di imposta precedente.

Art. 7.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede all'erogazione degli indennizzi a decorrere dal mese di luglio di ogni anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, sulla base della graduatoria di cui all'articolo 2, comma 2, e fino all'esaurimento dei fondi disponibili per l'anno in corso.

2. Per la copertura della differenza di cui all'articolo 5, comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire una apposita unità previsionale di base nell'ambito del proprio stato di previsione per ogni anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e fino all'esaurimento delle domande di indennizzo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3.

